Intervento della Cassazione S.U.

Amministratore e società: natura e qualificazione del rapporto

Giovanni Di Corrado - Consulente del lavoro

Al fine di fare chiarezza su un argomento da tempo dibattuto e controverso, è intervenuta una recente sentenza delle Sezioni Unite, la numero 1545 del 20 gennaio 2017, la quale ha dato una nuova qualificazione giuridica al rapporto tra amministratore e società, considerando il fatto che, in particolar modo a seguito della riforma societaria intervenuta nel 2003, tale questione ha dato vita a posizioni giurisprudenziali alquanto controverse.

II caso

In seguito alla predetta sentenza infatti, le Sezioni Unite hanno sostenuto che il rapporto tra amministratore e società deve essere ricondotto ai rapporti di tipo societario e pertanto, senza che vi sia alcuna ombra di dubbio, l'amministratore non può considerarsi un lavoratore parasubordinato.

La sentenza in questione è nata a causa di un contrasto interpretativo di natura creditoria e precisamente, l'intervento delle Sezioni Unite è stato richiesto nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi sorta dinanzi al Tribunale di Ancona, con riferimento alle somme che erano state accantonate da una società a titolo di emolumenti per l'attività di amministratore svolta dal debitore. Infatti, il fine era quello di verificare l'applicabilità dei limiti di cui all'articolo 545 c.p.c. e dunque di comprendere in maniera certa se il creditore potesse soddisfarsi per intero o soltanto entro il quinto anche per quanto concerneva i compensi dovuti all'amministratore. Sostanzialmente il Tribunale di Ancona, riqualificava l'attività di amministratore come un lavoro parasubordinato riconducendo quindi la stessa attività nella collaborazione continuativa e coordinata di cui all'articolo 409, n. 3, c.p.c.

La Corte di cassazione era stata perciò chiamata a stabilire se il rapporto tra la società e il suo amministratore potesse essere considerato come lavoro subordinato oppure autonomo, oppure ancora, se esso dovesse essere considerato come del tutto estraneo a tale ambito e, data la rilevanza della questione giuridica sollevata, la Corte di cassazione assegnava la causa alle Sezioni Unite, le quali, al fine di potersi pronunciare con precisione sui suddetti limiti, hanno dovuto occuparsi di risolvere *in primis* il contrasto giurisprudenziale in tema di rapporto tra società e amministratori, facendo un ampio *excursus* sulle varie teorie dottrinali e le varie pronunce giurisprudenziali che ci sono state in merito.

Il rapporto tra società e amministratore secondo la dottrina

L'inquadramento del rapporto tra amministratore e società offerto dalla giurisprudenza, ha di gran lunga risentito delle influenze dottrinali. Infatti da sempre in dottrina vi è stato un ampio dibattito sulla natura del rapporto intercorrente tra società di capitali e amministratori, che ha visto emergere due orientamenti del tutto contrastanti:

• teoria contrattualistica: essa individua la presenza di un vero e proprio contratto che legherebbe due soggetti distinti e differenti e cioè l'amministratore e la società. È opportuno precisare che nell'ambito della teoria contrattualistica vi sono sempre state diverse posizioni. Infatti alcuni vi hanno ravvisato un negozio assimilabile delle volte ad un mandato, a volte ad un contratto d'opera, altre volte ancora ad un contratto di lavoro subordinato, ecc., senza però ricondurlo ad una particolare tipologia, ma soprattutto è

fondamentale dire che all'interno della teoria contrattualistica vi è sempre stato un largo numero di soggetti che ha ricondotto il rapporto di amministrazione alla fattispecie della parasubordinazione, riscontrando all'interno del rapporto tra amministratore e società, molti elementi riconducibili ad essa:

• teoria organica: secondo questa teoria, contrariamente alla prima, mancherebbe ogni sorta di dualità, essendo in presenza infatti, di una immedesimazione dell'organo nella persona giuridica che rappresenta. In particolare secondo tale teoria, l'amministratore non si limita a fornire una prestazione lavorativa a vantaggio della società, in quanto egli rappresenta la persona fisica con cui si identifica l'organo amministrativo della società, ovvero l'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione, assumendone la gestione. Pertanto, proprio il fatto che l'amministratore è l'organo esecutivo della società dotato di poteri autonomi di gestione riconosciutogli dalla legge, al fine di garantire il corretto funzionamento della società e il perseguimento del suo scopo, fa sì che si debba escludere del tutto che egli possa essere considerato come un soggetto terzo rispetto alla società e che quindi possa prendersi in considerazione l'idea di un rapporto contrattuale tra l'ente e l'amministratore stesso.

Gli orientamenti della giurisprudenza

A distanza di ben più di venti anni dunque, grazie a questa recente pronuncia del 2017, si assiste ad un cambiamento radicale in merito alla natura del rapporto che intercorre tra l'amministratore e la società, specie se si fa riferimento al precedente giurisprudenziale della Cassazione a Sezioni Unite del 1994, in particolare alla sentenza n. 10680.

Quest'ultima sentenza infatti, ha assunto un ruolo molto importante nel contesto giurisprudenziale italiano poiché ha tentato (quasi riuscendoci) di porre fine al contrasto dottrinale e giurisprudenziale che si era da subito creato con riferimento alla natura del rapporto intercorrente tra l'amministratore e la società.

Nello specifico, la Cassazione a Sezioni Unite, nel risolvere una questione di rito e competenza, qualificò il rapporto tra amministratore e società come parasubordinato, ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c.

Le motivazioni di tale decisione erano fondate sul fatto che l'esistenza di un rapporto organico in virtù del quale l'amministratore impersona la società all'esterno, non escludeva la configurabilità di un vincolo di natura obbligatoria tra l'amministratore stesso e l'ente da lui gestito, ma soprattutto le Sezioni Unite avevano evidenziato il fatto che l'attività che l'amministratore era tenuto a prestare in favore della società, presentava i caratteri della personalità, della continuazione e della coordinazione, e che dunque rientrava nella previsione dell'art. 409 c.p.c, numero 3 e che la circostanza che tale attività fosse finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, avendo dunque contenuto imprenditoriale, non impediva di considerarla come un'attività di tipo parasubordi-

Come innanzi anticipato però, quello delle Sezioni Unite del 1994, è stato solo un tentativo di risolvere il dibattito venutosi a creare in materia, in quanto hanno comunque continuato ad esistere contrasti dottrinali e giurisprudenziali fondati prevalentemente sul mutato assetto normativo, dato che nuove disposizioni furono introdotte dal Decreto legislativo n. 168/2003, con il quale furono istituite tra l'altro, presso i Tribunali e le Corti d'Appello, le sezioni specializzate in materia di impresa.

Quel che giova evidenziare, è che con la nuova normativa è stata in qualche modo introdotta la nozione di rapporto di tipo societario. Infatti, la competenza delle sezioni specializzate veniva riconosciuta per i procedimenti instaurati nell'ambito delle società di capitali aventi ad oggetto i rapporti societari compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo. Pertanto si è potuto da quel momento, dare una qualificazione a tutti i rapporti che non fanno riferimento preciso al contratto sociale.

Soprattutto però, assume rilevanza il fatto che con la riforma del diritto societario, l'amministratore viene ad assumere un ruolo davvero molto importante per l'impresa poiché ad egli compete l'esclusiva gestione dell'impresa stessa, naturalmente con i limiti di quegli atti che non rientrano nell'oggetto sociale ai sensi dell'art. 2380-bis c.c.; egli ha un ampio potere di rappresentanza e, in merito al rapporto tra assemblea e ammi-

nistratore, la legge stabilisce che l'assemblea ordinaria delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento degli atti amministratori mentre la competenza degli amministratori ha carattere generale e sussiste per tutti gli atti di impresa che non sono riservati all'assemblea e che sono necessari per il perseguimento dello scopo sociale.

Alla luce di quanto appena detto, ben si comprende come si debba escludere il fatto che vi sia coordinamento inteso come eterodirezione dell'attività e dunque si può benissimo escludere che l'amministratore ne sia soggetto.

Dunque si evince chiaramente che l'orientamento giurisprudenziale fondato sulla pronuncia delle Sezioni Unite n. 10680/1994, non è più compatibile con la situazione successiva al suddetto intervento legislativo.

Da ultimo poi, proprio per addivenire al nocciolo della questione, a seppellire la teoria di un rapporto di tipo parasubordinato tra amministratore e società, ci hanno pensato di nuovo le Sezioni Unite con la pronuncia n. 1545/2017, le quali hanno appunto definito tale rapporto come di tipo societario.

D'altronde già prima di tale recente pronuncia, la giurisprudenza aveva ribadito che tra i rapporti societari doveva necessariamente comprendersi quello tra società e amministratori, poiché serve ad assicurare l'agire della società, non assimilabile né ad un contratto d'opera, né ad un rapporto di tipo subordinato o di tipo parasubordinato. Pertanto, la sentenza n. 1545/2017, anche in funzione del radicale mutamento avvenuto a livello normativo, si discosta radicalmente dalla decisio-

ne del 1994, fondando la sua motivazione sull'assenza del requisito di coordinamento inteso ai sensi dell'art. 409, numero, c.p.c con riferimento all'amministratore della società.

Secondo la sentenza in oggetto infatti, il coordinamento del collaboratore, comporterebbe il fatto che il prestatore d'opera parasubordinata dovrebbe essere soggetto ad un coordinamento che fa capo ad altri, avendo connotati simili a quelli di un rapporto gerarchico subordinato quando, invece, proprio la predetta riforma del diritto societario, fa sì che all'amministratore spetti la gestione dell'impresa, eccetto con riferimento a quegli atti che non rientrano nell'oggetto sociale.

Tuttavia, come si evince dalla sentenza n. 1545/2017, il fatto che il rapporto tra amministratore e società debba essere qualificato come un rapporto di tipo societario, non esclude che tra la società e il soggetto che la rappresenta e la gestisce, possa ad ogni modo instaurarsi un parallelo e diverso rapporto che assuma le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato e d'opera, ecc.

Dunque è evidente che, pur affermandosi la teoria della immedesimazione organica, ovvero quella della natura del rapporto societario dell'amministratore, è previsto al contempo che quest'ultimo possa assumere un ruolo compatibile diverso all'interno della stessa società, regolato dal diritto del lavoro.

Quindi le Sezioni Unite ribadiscono che, poiché oltre al fatto che l'amministratore possa avere un ruolo istituzionale nella società, è prevista la possibilità che lo stesso possa intrattenere rapporti di natura diversa con la società da lui amministrata, in tal caso potrebbe esserci la reale probabilità della stipula di un diverso contratto di lavoro, pertanto ciò sarebbe possibile e utile solo nell'eventualità in cui all'amministratore dovessero essere assegnati compiti di tipo e di natura diversi regolamentati secondo i canoni tipici del diritto del lavoro i quali potrebbero avere anche natura di tipo parasubordinato.

Conseguenze post sentenza n. 1545/2017

È importante ricordare che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 1545, hanno dato rilevanza all'argomento della natura del rapporto tra la società e i loro amministratori, perché la questione posta *ab origine* era quella di verificare l'applicabilità ai compensi degli amministratori, dei limiti di impignorabilità di cui all'articolo 545 c.p.c.

Infatti tutti i crediti che derivano o sorgono dai rapporti di cui al n. 3, articolo 409 c.p.c., quali appunto, ad esempio, i rapporti di tipo parasubordinato che si concretino in una prestazione d'opera coordinata e continuativa, sono espropriabili secondo i limiti del quinto previsti dall'articolo 545 c.p.c.

Per chiarire la questione però, è stato appunto necessario risolvere prima il contrasto giurisprudenziale in tema di rapporto tra società e amministratore.

A seguito della recente risoluzione del contrasto giurisprudenziale sulla natura del predetto rapporto tra amministratore e società, è emerso che l'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una società per azioni, sono legati da un rapporto di tipo societario il quale, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e della mancanza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3, articolo 409 c.p.c. e pertanto i compensi che spettano agli amministratori non sono sottoposti ai limiti di cui all'articolo 545 c.p.c.

Dunque, come conseguenza della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, tutti i creditori degli amministratori e dei consiglieri di amministrazione delle società di capitali, possono procedere al pignoramento per l'intero degli emolumenti e dei compensi che gli stessi percepiscono senza che si debbano applicare quelli che sono i limiti previsti per i lavoratori dipendenti, in quanto il rapporto che si instaura tra la società di capitale e i suoi amministratori è un rapporto di tipo societario, come oramai più volte ribadito e dunque non ha natura parasubordinata o subordinata.

Ma questo, a parere di chi scrive, non è l'unico effetto scaturente dalla pronuncia delle Sezioni Unite, considerando il fatto che conseguenze ben rilevanti si dovrebbero avere anche per quanto concerne l'aspetto della contribuzione.

Infatti, la recente sentenza delle Sezioni Unite, dovrebbe indurre in un certo senso, ad una sorta di ripensamento da parte dell'ente di previdenza Inps, riguardo l'inquadramento previdenziale degli amministratori.

Non essendo più configurabile il rapporto tra questi ultimi e la società come un rapporto di natura parasubordinata, ed anche trattandosi di redditi di capitali, secondo l'autore, con riferimento ai compensi per gli amministratori di società non dovranno più, da ora in poi, essere versati i contributi alla gestione separata dell'Inps che dunque, in qualità di ente previdenziale, dovrebbe riflettere sull'eventuale versamento della contribuzione degli amministratori in un'altra gestione.

Pertanto se tale ipotesi dovesse avverarsi, si assisterebbe dunque ad un mutamento sostanziale rispetto alla disciplina previgente, destinato a suscitare un forte impatto nella realtà lavoristica, economica e previdenziale attuale.